

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

20. 8. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente

5. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 all'articolo 17, al comma 7, le parole: 1° gennaio 2003, sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2001

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

20. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 19)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

**CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA**

ART. 21.

(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come

carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61 ».

2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato « biodiesel », di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del « biodiesel » puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di « biodiesel » esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i

quantitativi di « biodiesel » esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: accrescere con la seguente: aumentare.

21. 1. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 600.000 tonnellate.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

21. 2. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 550.000 tonnellate.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

21. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 500.000 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 500.000 tonnellate.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

21. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 450.000 tonnellate.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

21. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 400.000 tonnellate.

21. 7. Galli.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 400.000 tonnellate.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

21. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: 300.000 tonnellate con le seguenti: 350.000 tonnellate.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

21. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6, in fine aggiungere il seguente periodo: Il decreto di cui il presente comma è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

21. 10. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con decorrenza 1° luglio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 20)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 22.

*(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti
a fini di tutela ambientale).*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita ».

2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale).

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera a) sostituire le parole: lire 560.000 *con le parole:* lire 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera a), sostituire le parole: lire 560.000 con le seguenti: lire 500.000.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 Gruppo Lega Nord Padania.

22. 1. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera b) sostituire le parole: lire 560.000 con le parole: 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera b), sostituire le parole: lire 560.000 con le seguenti: lire 500.000.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera c), punto 1), sostituire le parole: lire 560.000 con le parole: lire 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 6. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 560.000 con le seguenti: lire 500.000.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lire 475.000 con le seguenti: lire 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 8. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lire 475.000 con le seguenti: lire 420.000.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 7. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera c), numero 2), sostituire le parole: lire 475.000 con le seguenti: lire 430.000.

Seguono compensazioni nn. 1, 8 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: lire 30 miliardi con le seguenti: lire 300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

22. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 11. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 95 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 12. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 90 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 13. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 85 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 14. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 80 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 15. Balocchi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 75 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 16. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 17. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 65 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 18. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 19. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 55 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 20. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 21. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 40 miliardi.

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 12 del Gruppo Lega Nord Padania.

22. 22. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio.

22. 23. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sostituire la parola: triennio con la seguente: quadriennio.

22. 24. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 21)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 23.

(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati).

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

benzina... 40 per cento aliquota normale;

benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le au-

toambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 per cento ovunque ricorrano con le seguenti: 50. per cento.

23. 1. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 per cento, ovunque ricorrano, con le seguenti: 35 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 2. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: litri 18 con le seguenti: litri 25 e le parole: cubi 18 con le seguenti: cubi 25.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: litri 18 con le seguenti: litri 20.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: metri cubi 18 con le seguenti: metri cubi 20.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 250.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 300.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 350.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 7. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 400.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 6. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: litri 14 con le seguenti: litri 20 e le parole: cubi 14 con le seguenti: cubi 20.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: litri 14 con le seguenti: litri 16.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 11. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: metri cubi 14 con le seguenti: metri cubi 16.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 12. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 80.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 15. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 90.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 14. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, al capoverso, lettera b), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 95.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 14. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: litri 11 con le seguenti: litri 15 e le parole: cubi 11 con le seguenti: cubi 15.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

23. 16. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: litri 11 con le seguenti: litri 13.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 17. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: metri cubi 11 con le seguenti: metri cubi 13.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 18. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano).

1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è destinata e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 0. 2. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano).

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 0. 3. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Imposta di consumo sul gas metano).

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale

le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

23. 0. 1. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 22)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 24.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.

3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energe-

tiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio del territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

24. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Oza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 23)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di tra-

sporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001;

in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

Sopprimrlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 1. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, per l'anno 2001 l'aliquota prevista nell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci è ridotta di lire 200.000 per mille litri di prodotto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 35. Giancarlo Giorgetti..

Al comma 1, sopprimere le parole da: utilizzato dagli esercenti fino alle parole: a 3,5 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 2. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sopprimere le parole: con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 3. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, dopo le parole: massima complessiva, inserire la seguente: non.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 4. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 5. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: 3,5 tonnellate con le seguenti: 35 quintali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 6. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, dopo le parole: superiore a 3,5 tonnellate inserire le seguenti: e che rispettino la disciplina vigente in materia di tutela del lavoro e di quelle previste nel contratto collettivo di lavoro del settore.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 7. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, dopo le parole: 3,5 tonnellate inserire le seguenti: e, laddove consentito, effettuino almeno il 50 per cento del percorso utilizzando modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 8. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: lire 300.000.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 10. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.

Al comma 1, ultima riga sostituire le parole: lire 100.000 con le parole: 300.000.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

25. 9. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 12. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) agli enti locali per lo svolgimento del servizio di polizia municipale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 15. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti trasporti aggiuntivi a quelli definiti da ciascuna regione ai sensi del comma 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 14. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

25. 16. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) agli enti pubblici e alle imprese locali esercenti l'attività di trasporto scolastico.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 17. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 18. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 19. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e della programmazione economica inserire le seguenti: e il ministro dei trasporti e della navigazione.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 20. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 2001 il 20 luglio 2001 con le parole: il 1° luglio.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

25. 22. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 20 luglio 2001 con le seguenti: 15 luglio 2001.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 21. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 23. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nella prima settimana con le seguenti: nel mese.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 24. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: il 10 per cento con le parole: il 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

25. 25. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 26. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 27. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 28. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 29. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f), g), h), h-bis), h-ter), h-quater) dell'articolo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 30. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 agosto 2001 con le parole: 31 luglio 2001.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

25. 31. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: apposita con la seguente: specifica.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 32. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 33. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: sarà con la seguente: viene.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

25. 34. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 24)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: « n. 412 » sono inserite le seguenti: « ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ».

4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

27. 1. Galli, Liotta.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: lire 78,79 con le seguenti: lire 50.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

27. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: lire 261,68 con le parole: lire 200.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

27. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 5, sostituire le parole: lire 30 con le parole: lire 60.

Conseguentemente, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 16 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

27. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 5, sostituire le parole: lire 30 per ogni kwh con le seguenti: lire 50 per ogni kwh.

27. 5. Galli, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 25)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 28.

(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica).

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle pro-